



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

- 1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
- 2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
- 3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale delle cause dell'anno [REDACTED]

TRA

[REDACTED] *Parte 1* (C.F. *P.IVA\_1*), , in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

**APPELLANTE-**

E

Parte\_2 (C.F. C.F.\_1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████;

## **-APPELLATA-**

A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 5.9.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo *“premessò che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Parte\_2 , premessò di essere titolare, rispettivamente, di n. 7.520 azioni della BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. – di cui: acquistate nell'anno 2012, n. 100 azioni BPB per € 940,00; acquistate nell'anno 2013 n. 556 azioni per € 4.448,00, € 5.113,60 di obbligazioni convertibili ( convertite dalla Banca nell'anno 2014 in n. 598 azioni), 600 azioni per € 5.718,00; acquistate nell'anno 2014 n. 300 azioni per € 2.859,00, n. 4983 azioni BPB per € 44.597,85 ed € 29.898,00 di obbligazioni subordinate BPB - e rilevato che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali registrate, quest'ultima è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed è stata disposta la sospensione delle negoziazioni dei titoli da essa emessi il cui valore - come sarebbe emerso dall'ultima assemblea del 29/30 giugno 2020 -, si era ormai definitivamente azzerato, ha evocato in giudizio la predetta banca al fine di così pronunciare: conclusione, per le causali tutte di cui in narrativa così provvedere: “In via principale, - per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare l'annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, per dolo ex art. 1439 c.c. - dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla [...] Parte\_1 e, per l'effetto, condannare la convenuta ██████████ in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme investite, pari all'importo di a € 62.883,07, in favore della Sig.ra Parte\_2 , fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata,*

il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo. In via subordinata, - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta [REDACTED] [REDACTED] rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF (D.Lgs.n.58/98), nel Regolamento Consob Intermediari 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale - ovvero in via graduata, da c.d. falso in prospetto - della Pt\_1 odierna resistente rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni) della Banca Popolare di Bari S.p.A., o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della Pt\_1 convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita dalla odierna ricorrente, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di a € 62.883,07, in favore della Sig.ra [...] Parte\_2, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;

che si è costituita la Controparte\_1 la quale ha domandato: in rito, la conversione del rito e la conseguente fissazione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto la presente controversia non sarebbe compatibile con le forme del rito sommario di cognizione; in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di inefficacia e risoluzione, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, siccome rivolte ai singoli ordini di investimento impartiti dal de cuius e dalla sig.ra Pt\_2 nel corso del rapporto intrattenuto con la Pt\_1 laddove tali ordini, costituiscono esclusivamente meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato per la prestazione di servizi di investimento (c.d. accordo quadro); in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle pretese avversarie, nei limiti e per i motivi illustrati - segnatamente prescrizione quinquennale sia delle domande di annullabilità, inefficacia e risarcimento del danno ( di natura precontrattuale), relativamente agli acquisti di titoli BPB oggetto di contestazione, siccome avvenuti, tra il 2012 ed il 2014; nel merito: a) in via principale, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto; b) in via subordinata: b.1. in caso fosse dichiarato l'annullamento, l'inefficacia e/o la risoluzione degli investimenti oggetto di causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate alla Pt\_1 per l'acquisto dei titoli

BPB oggetto del presente giudizio e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli investitori a titolo gratuito, ed ulteriormente detratte le somme percepite dagli stessi a titolo di frutti civili, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della CP\_2 azioni BPB in contestazione; b.2. in caso di condanna della Pt\_1 al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore degli odierni ricorrenti, quantificare le somme in ipotesi dovute ai ricorrenti in un importo pari alla differenza tra il valore dei titoli BPB oggetto di causa al momento dell'acquisto (al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito) e quello dei predetti titoli al momento della proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti; b.3. ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla controparte in ragione del grave concorso colposo della ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché in ragione delle somme percepite dagli stessi a titolo di frutti civili, nella misura indicata in narrativa.

che la causa, in difetto di alcuna richiesta istruttoria tempestivamente dedotta, è stata riservata per la decisione”.

Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del 12.11.2021, pubblicata il 15.11.2021, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato la risoluzione di tutti i contratti di acquisto dei titoli azionari e per l'effetto ha condannato la [REDACTED] al pagamento in favore di Parte\_2 della somma pari al costo originario per l'acquisto dei titoli azionari detenuti, al netto dei dividendi eventualmente corrisposti, oltre agli interessi legali dalla domanda; ha condannato la [REDACTED] al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in €.406,50 per le borsuali ed €.8.000,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA.

Con atto di citazione notificato in data 15.12.2021, [REDACTED] ha interposto appello avverso la citata ordinanza – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande risarcitorie avversarie di natura precontrattuale, per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via principale e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.: - rigettare le domande formulate dalla sig.ra Pt\_2 in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; - per l'effetto, condannare la sig.ra Pt\_2 alla restituzione delle somme versate dalla Pt\_1 in esecuzione dell'ordinanza di primo grado; In via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse dichiarare la nullità, l'annullamento,

*l'inefficacia e/ o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla sig.ra Pt\_2 alla Pt\_1 per l'acquisto dei titoli BPB oggetto del presente giudizio e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla sig.ra Pt\_2 a titolo di cedole e dividendi maturati in relazione ai titoli BPB per cui è causa nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione, in favore della Pt\_1 dei titoli BPB oggetto di contestazione; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della Pt\_1 nella vendita dei titoli BPB per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla Pt\_1 a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB assegnate alla ricorrente a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo della sig.ra Pt\_2 ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di cedole e dividendi nella misura esposta in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge" (cfr. pag.48 dell'atto di appello).*

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 25.03.2022, si è costituita a **Parte\_2**, la quale ha richiesto, in via principale di rigettare l'appello; in via subordinata *"nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere fondato, anche solo parzialmente, l'avverso appello, si ripropongono, sempre e comunque, le medesime domande già formulate in primo grado e che qui di seguito si riportano integralmente: 1) per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta [REDACTED] rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF (D.Lgs.n.58/98), nel Regolamento Consob Intermediari 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale - ovvero in via gradata, da c.d. falso in prospetto - della [REDACTED] in persona del suo l.r.p.t., rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni) della Banca Popolare di Bari S.p.A., o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della Pt\_1 appellante e, sempre e comunque, condannare la [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita dall'odierna esponente, ovvero*

al risarcimento del danno subito, pari all'importo di a € 62.883,07, in favore della Sig.ra Parte\_2  
[...], fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo". (cfr. pag. 44 comparsa di costituzione in appello); con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

All'udienza cartolare del 27.09.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, rubricato *"l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie svolte dalla ricorrente"*, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la responsabilità fatta valere dall'attrice come contrattuale, anziché precontrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizione decennale.

Sostiene che le doglianze attoree riguarderebbero presunte omissioni informative anteriori o coeve alla conclusione delle operazioni di investimento, sicché il diritto azionato sarebbe soggetto al termine prescrizione quinquennale, ormai decorso alla data di proposizione della domanda.

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, nel rapporto di intermediazione finanziaria, deve distinguersi tra la fase di formazione del contratto quadro e la fase esecutiva relativa ai singoli ordini di investimento, i quali costituiscono autonomi negozi di attuazione del rapporto. In entrambe le fasi gravano sull'intermediario specifici obblighi informativi; tuttavia, mentre la violazione di quelli afferenti alla prima fase può integrare responsabilità precontrattuale, quella attinente all'esecuzione dei singoli ordini configura responsabilità contrattuale, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26725/2007 richiamata dalla stessa appellante.

Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l'attrice non ha dedotto un vizio genetico del contratto quadro, né ha fondato la propria domanda su carenze informative relative

esclusivamente alla fase di formazione del rapporto contrattuale, ma ha contestato la condotta dell'intermediario in relazione alle operazioni di investimento concretamente eseguite nel corso del rapporto, lamentando la violazione degli obblighi di informazione e correttezza gravanti sulla banca nella prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, l'omessa rappresentazione dei rischi connessi agli strumenti finanziari acquistati e la mancata valutazione dell'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'investitrice.

Né vale a confutare tale qualificazione il rilievo – meramente cronologico – secondo cui contratto quadro e adesione agli investimenti sarebbero intervenuti in data ravvicinata, giacché l'attività informativa dell'intermediario, pur collocandosi di regola prima dell'ordine di acquisto, è funzionalmente riferita all'esecuzione dello stesso, e la sua omissione integra inadempimento contrattuale ove l'operazione venga comunque eseguita senza adeguata informazione (Cass. civ., ord. n. 8997/2021).

Nel medesimo solco si pone la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come il mancato rispetto da parte dell'intermediario degli obblighi informativi relativi all'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell'investitore - non costituendo una violazione del generico dovere del *nemini ledere* ma di specifici obblighi di buona fede, protezione, informazione, precedenti quelli che deriveranno dal contratto - configura una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, soggetta al termine di prescrizione decennale. (Cass. civ., ord. n. 3760/2025).

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione, applicando il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c., non decorso alla data di proposizione della domanda.

Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.

**2.** Con il secondo motivo, rubricato "*l'erroneità dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha accertato la violazione, da parte di bpb, degli obblighi di segnalazione di inadeguatezza previsti dall'abrogato art. 29 reg. consob 11522/1998*", l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto violati gli obblighi di valutazione di adeguatezza dell'investimento previsti dalla normativa di settore.

**2.1.** Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza), gli intermediari finanziari sono tenuti ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, acquisendo le informazioni necessarie in ordine alla loro esperienza, conoscenza e situazione finanziaria. Tali obblighi risultano ulteriormente specificati dalla normativa regolamentare applicabile *ratione temporis* – segnatamente dagli artt. 39 e ss. del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 – che impone all'intermediario, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di valutare l'adeguatezza delle operazioni proposte rispetto al profilo dell'investitore e, ove l'operazione risulti non adeguata, di darne espressa comunicazione al cliente.

Nel caso di specie deve ritenersi corretta la valutazione secondo cui l'intermediario non ha fornito prova di avere adempiuto agli obblighi informativi e valutativi su di esso gravanti. A fronte delle contestazioni formulate dalla cliente in ordine alla mancata informazione circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari acquistati, l'intermediario non ha dimostrato di avere fornito una informazione specifica e completa né ha prodotto elementi idonei a dimostrare di avere segnalato alla cliente l'eventuale inadeguatezza delle operazioni con le modalità prescritte dalla normativa di settore.

Pertanto, l'intermediario è venuto meno agli obblighi informativi e di correttezza gravanti sullo stesso nell'esecuzione del rapporto di investimento.

Il motivo va quindi rigettato.

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'istituto di credito inadempiente agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, sia in relazione alla natura ed ai profili di rischio degli strumenti finanziari oggetto di causa, sia con riguardo alla qualificazione delle azioni emesse da [...] *Parte 1* quali prodotti finanziari illiquidi, con conseguente violazione della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe: a) omissis di considerare l'ampio set documentale (tra cui il contratto quadro, il documento sui rischi generali, i prospetti informativi 2012 e 2014 e le schede prodotto) dal quale risulterebbe che la cliente era stata

compiutamente informata della natura azionaria dei titoli, del rischio di liquidità connesso alla mancata quotazione, nonché dei profili di conflitto di interessi; b) erroneamente ritenuto sussistente un inadempimento nell'ambito del servizio di consulenza, nonostante la documentazione prodotta dimostrerebbe la corretta profilatura della cliente e l'adeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo di investimento; c) erroneamente invertito l'onere della prova aderendo acriticamente alla decisione dell' [ ] posto che sarebbe stato onere dell'investitrice dimostrare la natura "ab origine" illiquida dei titoli, mentre la Banca avrebbe comunque documentato che, negli anni 2012-2014, le azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni; c) omesso di individuare quali specifici obblighi previsti dalla Comunicazione Consob 2009 sarebbero stati violati.

### 3.1. Le censure non possono essere condivise.

È anzitutto infondata la tesi secondo cui le azioni BPB non avrebbero natura illiquida. È la stessa banca, nei propri atti difensivi, a riconoscere che trattasi di strumenti non quotati in mercati regolamentati. Tale dato è dirimente in quanto le azioni emesse dalla [ ]

*Parte 1* [ ] come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, sicché la difficoltà o impossibilità di smobilizzo costituisce una caratteristica strutturale del prodotto, non un evento successivo o eccezionale.

La definizione di strumento illiquido contenuta nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 conferma tale qualificazione, ricomprendendo in questa categoria i "prodotti finanziari per i quali non sono disponibili (...) mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e trasparenza" ovvero quei prodotti che "determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative".

Tali caratteristiche coincidono perfettamente con la natura delle azioni oggetto di causa, prive di un mercato di riferimento (se non in un sistema interno) e di un parametro di confronto (in relazione al loro valore).

Proprio la natura illiquida del prodotto imponeva un dovere informativo rafforzato in capo all'intermediario. La stessa Comunicazione Consob del 2009, che costituisce

parametro interpretativo della disciplina primaria e secondaria, richiede che “*gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell’operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l’unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate*” ed ancora, sempre al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento da parte del cliente del profilo di rischio dell’operazione gli intermediari inseriscono “*nell’apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (...) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità*”.

Di tali informazioni non vi è traccia nei documenti sottoposti all’investitrice. Le schede prodotto del 2013 e del 2014, pur contenendo una generica indicazione dell’assenza di quotazione, non riportano alcuna indicazione puntuale sulle difficoltà di liquidazione, sui tempi di smobilizzo, sul meccanismo del *fair value*, né sul rilevante conflitto di interessi. Ancora più generici risultano i prospetti informativi, contenenti informazioni standardizzate e non specificamente calibrate sui rischi connessi alla distribuzione di titoli illiquidi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (...) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula «operazione non adeguata per tipologia», o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell’ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del «grado di rischiosità»*” (Cass. Civ. sent. n.7932/2023).

La modulistica sottoscritta dall’investitrice non vale, di per sé, a dimostrare l’effettivo adempimento dell’intermediario. La Cassazione ha più volte chiarito che la dichiarazione del cliente contenuta in moduli predisposti dalla banca non integra confessione, poiché “*è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo*” (Cass. Civ. ord. n. 18122/2020). L’esonero da responsabilità può operare solo ove sia

provata una “*chiara esplicitazione delle avvertenze*” e delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione (Cass. Civ. n. 29001/2017).

Nel caso concreto, la banca non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta comunicazione delle informazioni richieste dalla Comunicazione Consob 2009, né delle ragioni dell’adeguatezza o meno dell’operazione ai sensi degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n.16190/2007.

Neppure può condividersi la censura relativa alla prestazione del servizio di consulenza. La documentazione prodotta dall’intermediario non dimostra infatti che le operazioni siano state precedute da una effettiva valutazione di adeguatezza rispetto al profilo della cliente né che le caratteristiche e i rischi specifici degli strumenti finanziari collocati siano stati adeguatamente rappresentati all’investitrice.

Il questionario di profilatura, che evidenzia un livello di esperienza finanziaria medio, non appare compatibile con l’investimento in strumenti azionari caratterizzati da limitate possibilità di smobilizzo e da un elevato rischio di perdita del capitale.

In tale contesto deve ritenersi corretta la valutazione secondo cui l’intermediario è venuto meno agli obblighi informativi e valutativi gravanti sullo stesso nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Ne consegue che il terzo, quarto e quinto motivo di appello devono essere respinti.

**3.** Con il sesto motivo l’appellante lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il nesso causale tra l’inadempimento informativo e il danno lamentato da Parte\_2.

**3.1.** La censura non merita accoglimento.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “*il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno patito dall’investitore suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; quest’ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria fra le parti*” (Cass. civ. n. 19322/2023).

Nel caso concreto, la banca non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione. Il richiamo alla presunta “propensione al rischio” della cliente, desunta dalla profilatura MiFID o da comportamenti successivi, non è sufficiente a dimostrare che la stessa avrebbe comunque acquistato titoli illiquidi e ad elevata rischiosità in assenza delle informazioni dovute.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l’inadempimento informativo e il danno subito, essendo mancata la prova, a carico dell’intermediario, di circostanze idonee a interromperlo.

Il motivo deve essere rigettato.

4. Con il settimo motivo l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme investite e regolato le spese di lite.

Il motivo è infondato.

La statuizione restitutoria costituisce diretta conseguenza dell’accertata responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi e della conseguente risoluzione delle operazioni di investimento.

Parimenti corretta risulta la regolazione delle spese di lite, effettuata secondo il principio della soccombenza.

Anche tale motivo deve pertanto essere rigettato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata.

6. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell’appellante.

**P.Q.M.**

La Corte  
rigetta l’appello;

condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado da [REDACTED] *Parte\_2* che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;  
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.

Così deciso in Lecce, il 6.03.2026

Il Cons. est.

dr.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

dr. Maurizio Petrelli

